

VERBALE DI ACCORDO
per la richiesta di concessione della cassa integrazione guadagni in deroga
(Ai sensi dell'art. 22 del D.L n. 18/2020, come modificato dal D.L. n. 34/2020,
e dell'art. 1 D.L. 16 giugno 2020 n. 52)

Il giorno 9 del mese di luglio dell'anno 2020 tra le parti:

- **INTS ITALIA S.r.l.** (C.F./P.IVA. 05460370967), Codice Ateco 47.71, matricola INPS n. 5604675764 con sede in Milano via Monte Rosa 91, assistita dagli avv. ti Laura Mammoli ed Elisabetta Santi con studio in Milano via Emilio Visconti Venosta 4 e Diego Iodice con studio in Napoli via Andrea D'Isernia n. 16
- per le **OO.SS.**, anche sentite la RSA Silvia Bernabei e Matarazzo Angela,
 - o Filcams Cgil rappresentata da Gabriele Guglielmi
 - o Fisascat Cisl rappresentata da Stefania Chicca
 - o Uiltucs rappresentata da Gennaro Strazzullo

Premesso che

a) con lettera del 22 giugno 2020, il datore di lavoro INTS ITALIA S.r.l. (che opera sotto il marchio commerciale Desigual), con sede legale in Milano Via Monte Rosa 91, codice fiscale/partita IVA 05460370967 - matricola INPS n. 5604675764, operante nel settore della commercializzazione al dettaglio di abbigliamento e accessori con un organico complessivo, alla data del 25 marzo 2020, di n. 499 lavoratori nel territorio nazionale (in 15 Regioni: Lombardia, Veneto, Liguria, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia), distribuiti su un totale di 101 punti vendita/unità produttive, di cui 346 a tempo parziale, ai quali applica il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi (sottoscritto tra Confcommercio - Imprese per l'Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil), ha comunicato l'esigenza di avviare le procedure finalizzate ad ottenere il trattamento di integrazione salariale in deroga, ai sensi degli artt. 22 D.L. 18/2020 modificato con D.L. 34/2020 e 1 D.L. 52/2020, in favore di tutti i n. 499 lavoratori dipendenti.

b) Il datore di lavoro ha dichiarato che la richiesta di attivare la cassa integrazione guadagni in deroga (Cigd) si rende necessaria a causa del pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti determinato dalle misure di contenimento del virus Covid 19 e dagli effetti dalle stesse prodotti. INTS Italia S.r.l. ha registrato in tutto il territorio nazionale, nei mesi da febbraio 2020 in poi, un forte calo delle vendite e conseguentemente degli incassi, che hanno subito una contrazione ingentissima. In particolare, il 10 marzo 2020, nel tentativo di salvaguardare la salute dei propri dipendenti e clienti e di preservare gli equilibri economici aziendali, la Società ha chiuso tutti i punti vendita nell'intero territorio nazionale, con ovvie ripercussioni sul piano economico e della tenuta di bilancio; dal giorno successivo, per effetto dei provvedimenti adottati a livello nazionale, è stato impedito a INTS ITALIA S.r.l. lo svolgimento delle attività che ne costituiscono l'oggetto.

c) Il 27 marzo 2020 la Società avviava l'iter necessario a ottenere la CIGD in deroga ai sensi dell'art. 22 D.L. 18/2020 (9 settimane), nonché per quanto concerne le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, la procedura di consultazione sindacale per ottenere l'accesso alla cassa integrazione in deroga ex art. 17 D. legge 2 marzo 2020 n. 9 per l'ulteriore periodo di un mese (per un totale complessivo, dunque, in relazione a queste tre Regioni di 13 settimane). La fase di consultazione sindacale si concludeva il 16 aprile 2020 con accordo; la domanda di accesso all'ammortizzatore sociale in questione veniva poi presentata il 20 aprile successivo e l'autorizzazione veniva concessa in data 11 giugno 2020.

lpy genn

Schiavo

d) Tutti i punti vendita aziendali sono rimasti chiusi sino al 18 maggio u.s.; a partire da tale data l'attività aziendale è ripresa nella quasi totalità dei negozi, sia pure, per molti punti vendita, con orario ridotto; presso i punti vendita che hanno riaperto e in quelli limitrofi a quelli che sono rimasti chiusi è stato ovviamente applicato il meccanismo della rotazione; nella fase successiva alla riapertura si è verificato un accesso da parte della clientela estremamente ridotto rispetto allo stesso periodo dello scorso anno; gli incassi hanno registrato una flessione media intorno al 50%.

e) In ottemperanza agli impegni assunti con le organizzazioni sindacali, INTS Italia S.r.l. ha provveduto ad erogare in via anticipata ai lavoratori, per garantirne il sostentamento, nelle more dei pagamenti da parte dell'INPS dell'ammortizzatore sociale in questione, i ratei di 13° e 14° mensilità maturati al 31 marzo 2020 e, su richiesta del singolo lavoratore, ha provveduto all'anticipazione di parte del TFR maturato.


f) Alla luce di quanto sopra, e in quanto impossibilitata ad usufruire in concreto degli ammortizzatori ordinari di cui al Dlgs n. 148/15 (Cigo, Cigs, Fis e Fondi di Solidarietà bilaterale), INTS ITALIA S.r.l. ha dunque manifestato l'esigenza di ricorrere nuovamente al trattamento di integrazione salariale in deroga per tutti i lavoratori di cui all'elenco allegato alla comunicazione di avvio della presente procedura (del 22 giugno 2020) in forza alla data del 25 marzo 2020 per l'ulteriore periodo di 9 settimane, da fruire anche frazionatamente, a decorrere dalla cessazione del primo periodo di cassa autorizzato con provvedimento dell'11 giugno scorso entro il termine di legge del 31 ottobre p.v., pur restando inteso che i lavoratori a termine avranno diritto all'intervento di sostegno al reddito fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come già specificato nel prospetto allegato alla comunicazione di avvio della procedura consultiva;

tutto ciò premesso

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Le OO.SS. danno atto che gli elementi forniti dal datore di lavoro nel corso della presente procedura sono stati tali da consentire di procedere con il trattamento di integrazione salariale in deroga.
3. Le Parti, a fronte della sospensione dell'attività lavorativa, come meglio indicata in premessa, ritengono necessario ricorrere alla Cigd ai sensi dell'art. 22 D.L. n. 18/2020, come modificato dal D.L. n. 34/2020, e dall'art. 1 D.L. n. 52/2020 per l'ulteriore periodo di 9 settimane, a decorrere dalla cessazione del primo periodo di cassa autorizzato con provvedimento dell'11 giugno scorso ed entro il termine di legge del 31 ottobre p.v.
4. I lavoratori da sospendere saranno individuati sulla base delle esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali e saranno sospesi, fino ad un massimo di zero ore ovvero con riduzione oraria, con applicazione del principio dell'equa rotazione, nel rispetto della fungibilità delle mansioni, e potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 48 ore. L'attività lavorativa avverrà nel rispetto delle norme, dei protocolli (con particolare riferimento al protocollo 14 marzo 2020 e 24 aprile 2020) e degli accordi interconfederali in materia di salute, sicurezza prevenzione e sanificazione, con il coinvolgimento del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. La riduzione delle ore sarà effettuata di norma su base settimanale con modalità di astensione su intere giornate o intere settimane e sarà proporzionata al fabbisogno di prestazioni lavorative necessarie potendo arrivare appunto sino alla sospensione totale a zero ore settimanali per i giorni in cui il punto vendita sarà chiuso, mentre ove vi fosse la possibilità di svolgimento dell'attività lavorativa si opererà la rotazione secondo l'effettivo fabbisogno lavorativo non astrattamente prevedibile in egual misura per tutti punti vendita di Italia.

lpy

Schiavo

- 
5. Le organizzazioni sindacali, preso atto delle motivazioni adottate dal datore di lavoro relative alla necessità di richiesta della Cigd e preso atto che non sussistono ulteriori opportunità offerte dalla normativa vigente per la salvaguardia occupazionale condividono che il datore di lavoro INTS Italia S.r.l. formuli istanza per richiedere la concessione della cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi della normativa sopra richiamata.
 6. Detta istanza sarà presentata in favore dei lavoratori per la durata massima consentita dalla Legge e dunque per 9 settimane a partire dalla data di conclusione della cassa già autorizzata e sino al 31 ottobre p.v., anche in maniera frazionata e non consecutiva. Le parti, inoltre, convengono che il predetto periodo possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti che fossero emanati; tale proroga verrà necessariamente comunicata dall'azienda in via preventiva alle OOSS che sottoscrivono il presente verbale, le quali potranno richiedere tempestivamente un apposito incontro per verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla proroga ovvero esprimere il proprio parere con le stesse modalità on-line utilizzate per la sottoscrizione.
 7. La richiesta interesserà tutti i 499 lavoratori addetti alle unità produttive site nel territorio nazionale in forza al 25 marzo 2020.
 8. Per i lavoratori addetti a punti vendita siti in Regioni diverse da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, per i quali quindi la "prima cassa CIGD" è stata autorizzata per 9 settimane, che sono scadute il 10 maggio, poiché la Società ha già elaborato e trasmesso i cedolini riferiti al mese di maggio chiedendo come modalità di pagamento dell'ammortizzatore sociale quello diretto da parte dell'INPS, il pagamento dell'ammortizzatore sociale per le prime 5 settimane della nuova fase di cassa integrazione avrà luogo direttamente da parte dell'INPS. La Società si impegna, invece, ad anticipare il relativo trattamento nei limiti di Legge per le ulteriori 4 'nuove' settimane di cassa in deroga.


Al fine di attenuare il disagio economico dei lavoratori addetti ai punti vendita siti in Regioni diverse da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna durante le prime nuove 5 settimane di CIGD, qualora il trattamento di CIGD non venisse erogato direttamente dall'INPS in tempo utile, la Società, su richiesta del singolo lavoratore, si impegna, in via alternativa:

A) ad anticipare con il cedolino di luglio riferito al mese di giugno 2020 una quota del TFR maturato in azienda al dicembre 2019, in misura non superiore all'importo lordo corrispondente all'importo netto di Euro 400,00 (quattrocento/00) parametrato per un tempo pieno (e dunque da riproporzionare per i lavoratori a tempo parziale). Si chiarisce che l'adozione di tale misura non potrà essere richiesta dai lavoratori il cui trattamento di fine rapporto sia oggetto di cessione a terzi, di pignoramento, sia sottoposto ad altro vincolo o che sia stato versato interamente a fondi;

B) oppure a concedere con il cedolino di luglio riferito al mese di giugno 2020, alla voce "acconto" un prestito nella misura massima dell'importo netto di Euro 400,00 (quattrocento/00) parametrato per un tempo pieno (e dunque da riproporzionare per i lavoratori a tempo parziale), che verrà restituito all'azienda dal lavoratore che abbia chiesto di beneficiarne mediante compensazione con la 13° mensilità 2020 e/o con la retribuzione corrisposta per il mese di dicembre 2020 oppure, in caso di cessazione del rapporto di lavoro che dovesse intervenire prima del dicembre 2020 mediante compensazione con l'ultima retribuzione e/o con le spettanze di fine rapporto e TFR. Si chiarisce che l'adozione di tale misura non potrà essere richiesta dai lavoratori la cui

lpy. g.

Schiavo



retribuzione e/o trattamento di fine rapporto sia oggetto di cessione a terzi, di pignoramento, sia sottoposto ad altro vincolo o che sia stato versato interamente a fondi.

9. Per i lavoratori addetti ai punti vendita di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, per i quali quindi la "prima cassa CIGD" è stata autorizzata per 13 settimane, scadute il 10 giugno, non essendoci alcun ostacolo operativo, la Società si impegna ad anticipare nei limiti di Legge il trattamento di CIGD per le ulteriori 9 settimane.
10. Le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di consultazione/intesa, si fanno salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19.
11. I contenuti del presente accordo saranno esposti al personale con un comunicato aziendale; le parti potranno incontrarsi a richiesta di una di esse prima dell'esaurimento del periodo di cassa in deroga, per confrontarsi sulla gestione operativa della stessa. Per i lavoratori iscritti alle organizzazioni sindacali presenti in azienda, la stessa s'impegna ad indicare nel modello SR41 che presenterà all'INPS al fine dell'accoglimento della domanda, i codici distintivi ivi specificati delle Sigle Sindacali riferiti alla relativa Categoria alla quale la/il lavoratrice/lavoratore aderisce, al fine di dare continuità associativa (Filcams Cgil 0106 - Fisascat Cisl 0211 - Uiltucs 0306).

Visto quanto sopra le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento di cassa integrazione guadagni

Letto, confermato e sottoscritto

INTS Italia
Via Monte Rosa 91
20149 Milano
Italia
Codice fiscale 05460370967

Datore di Lavoro _____

FILCAMS CGIL _____

FISASCAT CISL _____

UILTuCS _____